

DELIBERA DEI CRITERI PER LA DEROGA AL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Visto il d.lgs. 59/2004, art.11, visto il D.P.R. 122/2009, art. 2, c. 10, vista la C.M. 20/2011, il dirigente scolastico propone al Collegio l'approvazione dei seguenti criteri per la valutazione della validità dell'anno scolastico da parte dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado:

Nella SS1° grado per l'accesso alla valutazione finale di ogni alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti. Il monte ore annuale è ottenuto moltiplicando per 33 il monte ore settimanale previsto per ogni indirizzo di studi e il limite massimo delle ore di assenza ammesso per la validità dell'anno scolastico è calcolato secondo la tabella seguente:

	Monte ore annuale	Ore massime di assenza
Indirizzo ordinario	990 (957*)	247 (239*)
Indirizzo musicale	1056 (1023*)	264 (256*)

* Studenti che non si avvalgono dell'IRC, dell'AARC, né dello studio assistito. Nel caso di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali si fa riferimento a quanto previsto nel PEI o nel PDP. Sono considerate ore di assenza:

- le entrate in ritardo di più di 15 minuti
- le uscite anticipate
- mancata frequenza o mancata partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario curricolare organizzate dalla scuola (viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche per spettacoli teatrali, premiazioni, feste di fine anno, manifestazioni sportive, ...);

Sono considerate ore di presenza:

- le entrate posticipate e le uscite anticipate, nonché i giorni di chiusura della scuola disposte dalla scuola o dalle autorità, per motivi organizzativi (elezioni, concorsi, calamità naturali, scioperi del personale, ...)
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi relativi ad attività attinenti agli obiettivi formativi della scuola;
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti del PTOF, ...)
- la partecipazione ad attività di orientamento.

Nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuo siano considerate assenze in deroga le seguenti tipologie di assenze:

a) Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

1. ricovero ospedaliero
2. grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate)
3. visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno)
4. terapie sanitarie

5. patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni)

b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN

1. Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di famigliari entro il 2° grado, separazione dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi famigliari)

2. Rientro al luogo di origine per gravi motivi famigliari o legali

3. Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali

4. Situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali o dal SSN

c) Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio

1. attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI

2. partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza

d) Assenze per motivi religiosi

1. Adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo: tali assenze non sono da conteggiare nel totale delle assenze.

Il Consiglio di Classe, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, valuta la validità dell'anno scolastico in base al raggiungimento della frequenza minima richiesta, tenendo eventualmente conto della documentazione acquisita e dei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti. Accerta inoltre che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti sulla base di congrui elementi di giudizio. Successivamente delibera l'ammissione o meno alla classe successiva o all'esame di stato. Il CdC provvede a verbalizzare quanto valutato ed accertato ed eventualmente ad informare la famiglia tempestivamente.